



CITTÀ di SAVONA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI, NEI SETTORI DELLA CULTURA, DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DEL TURISMO, DEL COMMERCIO E ARTIGIANATO, DELLA TUTELA AMBIENTALE E DELLO SPORT.

**ADOTTATO DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON DELIBERAZIONE N. 447 DEL 31 MAGGIO 1994**

INDICE

	CAPO I		
	OGGETTO DEL REGOLAMENTO		
Art.	1	pag.	2
	CAPO II		
	SETTORI DI INTERVENTO		
Art.	2	pag.	3
	CAPO III		
	MODALITA' DI INTERVENTO		
Art.	3	pag.	4
	CAPO IV		
	CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI		
Art.	4	pag.	5
Art.	5	pag.	5
Art.	6	pag.	6
Art.	7	pag.	6
Art.	8	pag.	6
Art.	9	pag.	6
	CAPO V		
	ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"		
Art.	10	pag.	7
Art.	11	pag.	7
Art.	12	pag.	7
Art.	13	pag.	8
Art.	14	pag.	8
	NORMA TRANSITORIA	pag.	8

CAPO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 1

Il presente regolamento determina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per:

- la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a favore di persone associazioni ed enti presenti sul territorio comunale;
- l'attribuzione di vantaggi di natura economica di qualunque genere a favore di persone, associazioni ed enti presenti sul territorio comunale.

In deroga al principio della territorialità, la partecipazione ai benefici economici a favore dei soggetti di cui al comma 1, è presa in esame in presenza di iniziative promosse dallo Stato o da altri enti pubblici, ovvero per attività di rilevante interesse pubblico nei settori d'intervento di cui al successivo articolo 2.

CAPO II SETTORI DI INTERVENTO

Articolo 2

Il Comune interviene, ai sensi del precedente articolo e nei limiti delle risorse disponibili, a sostegno di soggetti che svolgono, nell'ambito territoriale del Comune di Savona, attività dirette all'organizzazione e/o realizzazione di iniziative, manifestazioni e/o interventi di pubblico interesse.

Ai fini di cui al precedente comma, sono di pubblico interesse tutte quelle iniziative, manifestazioni e interventi rivolti alla generalità dei cittadini e che sono suscettibili di promuovere l'incentivazione del turismo, della pubblica istruzione, del commercio ed artigianato, della vita culturale cittadina, della tutela ambientale e dello sport.

CAPO III

MODALITA' DI INTERVENTO

Articolo 3

Salva la deroga prevista dal 2° comma dell'articolo 1, possono ottenere i benefici previsti nel presente regolamento:

- gli enti pubblici;
- le istituzioni private;
- le associazioni con sede in Savona, comprese le associazioni e le società sportive;
- i comitati con sede in Savona;
- le persone fisiche residenti in Savona.

I soggetti diversi dagli enti pubblici che vogliano accedere all'intervento del Comune per lo svolgimento di proprie attività non devono perseguire fini di lucro e devono essere in possesso, fatta eccezione per le persone fisiche:

- a) di statuto regolarmente approvato o di atto costitutivo che identifichi con precisione la competenza e la responsabilità degli organi direttivi, nonché la trasparenza delle fonti di finanziamento e dei metodi di gestione amministrativa;
- b) di una capacità organizzativa idonea allo svolgimento delle attività per cui viene richiesto il contributo pubblico;
- c) per le società sportive, dell'adesione alle Federazioni nazionali di appartenenza.

CAPO IV
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI
ED AUSILI FINANZIARI

Articolo 4

I soggetti di cui al precedente articolo – fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 5 per le società sportive – devono presentare il programma delle attività per le quali domandano il contributo comunale entro il 30 ottobre per le iniziative che intendono svolgere durante il primo semestre dell'anno successivo ed entro il 30 aprile per le iniziative che intendono svolgere durante il secondo semestre dell'anno in corso.

Contemporaneamente alla presentazione del programma di cui al comma precedente, devono essere prodotti:

- a) copia dello statuto o dell'atto costitutivo, limitatamente ai soggetti diversi dagli enti pubblici, fatta eccezione per le persone fisiche;
- b) dettagliata relazione illustrativa del programma di attività concernente le manifestazioni, le iniziative e gli interventi che il richiedente intende realizzare, con indicazione del periodo o data di svolgimento di ciascuna delle attività programmate;
- c) preventivo finanziario riguardante le singole attività contenute nel programma;
- d) dichiarazione che le iniziative abbiano carattere pubblico;
- e) dichiarazione resa – a sensi della legge n. 15/1968 – dal legale rappresentante della persona giuridica o dalle persone fisiche, dalla quale risulti la non sottoposizione a procedimenti penali o a provvedimenti di prevenzione di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale.

Potranno essere prese in considerazione richieste di contributo pervenute oltre i termini sopra stabiliti, quando si riferiscano ad attività straordinarie e di rilevante interesse pubblico, per le quali venga accertata l'impossibilità da parte del soggetto richiedente di prevederne tempestivamente lo svolgimento.

Articolo 5

Per le società e associazioni sportive che organizzano manifestazioni per le quali viene richiesto un contributo, i termini di cui al comma 1 del precedente articolo 4 sono ridotti a 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

Articolo 6

Il Sindaco, sulla base della relazione del responsabile del procedimento in ordine alla regolarità della documentazione prodotta, sentita la Giunta Comunale impartisce direttive al dirigente competente in ordine agli interventi di sostegno da assentire per la realizzazione dei programmi presentati dai soggetti interessati.

Il Sindaco informa i beneficiari delle direttive da lui emanate.

Il dirigente competente per materia cura la regolarità dell'istruttoria dei successivi adempimenti da porsi in essere dal responsabile del procedimento e provvederà all'eventuale impegno di spesa e alla liquidazione della stessa, non appena si siano creati i presupposti, ai sensi dello statuto comunale e del presente regolamento.

Articolo 7

Il soggetto beneficiario è tenuto a realizzare le iniziative per le quali è stato concesso l'intervento a sostegno. In caso di mancata o parziale realizzazione, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, dispone, a seconda dei casi, la revoca del finanziamento in misura totale o per la percentuale corrispondente a quanto non realizzato.

Articolo 8

I destinatari dei finanziamenti sono tenuti a presentare al Comune, entro trenta giorni successivi alla data di realizzazione delle iniziative, un dettagliato rendiconto contenente l'indicazione delle entrate a qualunque titolo acquisite nonché delle spese sostenute. Dette spese devono essere corredate della pertinente documentazione giustificativa.

La mancata presentazione di tale rendiconto comporterà l'esclusione dell'inadempiente dall'assegnazione di qualunque tipo di contributo o vantaggio economico fino a che non si sia verificata l'ottemperanza.

Articolo 9

L'erogazione del contributo concesso avviene, di regola, ad avvenuta esecuzione delle attività previste nel programma finanziato.

Tuttavia, su presentazione di idonea fideiussione, può essere erogato – non prima di trenta giorni dalla data di esecuzione dell'iniziativa – un acconto pari al 50% di quanto concesso.

CAPO V

ATTRIBUZIONE DI “VANTAGGI ECONOMICI”

Articolo 10

Ai soli fini del presente regolamento, per “attribuzione di vantaggi di natura economica” s’intende il godimento di un bene di proprietà comunale, ovvero la fruizione di un servizio, senza corrispettivo, quali, a titolo esemplificativo:

- a) l’uso di attrezzature mobili di proprietà comunale;
- b) la stampa e/o l’affissione di locandine e/o manifesti, la spedizione di lettere-invito.

Articolo 11

I soggetti di cui all’articolo 3, ai fini dell’ottenimento di quanto al precedente articolo devono presentare, con congruo anticipo, apposita istanza con l’indicazione dei motivi della richiesta e – per l’utilizzo di un bene comunale – dell’uso che di esso s’intende fare, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita.

L’Istanza deve essere corredata della documentazione di cui alle lettere a), d) ed e) del precedente articolo 4.

Articolo 12

Le decisioni in ordine agli interventi di sostegno richiesti debbono, tra l’altro, attenersi alle seguenti prescrizioni:

- A) l’uso gratuito di attrezzature mobili di proprietà comunale viene consentito esclusivamente, previa opportuna valutazione in merito da parte dell’amministrazione comunale, ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, secondo comma, del presente regolamento;
- B) la stampa e/o l’affissione di locandine e/o manifesti e la spedizione di lettere-invito, viene effettuata da parte di questo Comune esclusivamente per lo svolgimento di manifestazioni che abbiano preventivamente ottenuto il patrocinio dell’amministrazione comunale;
- C) l’utilizzazione delle attrezzature mobili di proprietà comunale dovrà avvenire a norma dell’articolo 1804 del codice civile e al comodatario si applicano le norme di cui agli articoli dal 1805 al 1811 dello stesso codice civile;
- D) può essere richiesta, per l’uso delle attrezzature mobili, preventiva prestazione di idonea fideiussione ovvero stipulazione di polizza assicurativa proporzionata al valore degli stessi.

In relazione a quanto previsto dalla lettera B) del precedente comma il dirigente competente per materia provvede a valutare e quantificare gli oneri derivanti al bilancio comunale e le eventuali minori entrate dipendenti dai vantaggi economici attribuiti ivi compresa, nell'ipotesi di concessione di patrocinio, la riduzione della tariffa per i servizi di affissione pubblica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche.

Nel caso di riduzione delle tariffe di cui sopra il dirigente competente per materia provvede ad informare dell'avvenuta concessione del patrocinio il Servizio Tributi e il concessionario della riscossione del diritto di affissione.

Articolo 13

E' facoltà della Giunta Comunale, su proposta – previa apposita istanza degli interessati – del Sindaco o dell'Assessore competente per materia, deliberare la concessione di un contributo o premio straordinario a sostegno dell'attività complessiva e del perseguimento dei fini istituzionali propri dei soggetti di cui al precedente articolo 1, quando gli stessi svolgano attività di pubblico interesse e di rilevante valore sociale e culturale nei settori di cui all'articolo 2.

I soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del 2° comma dell'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 14

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Fatto salvo quanto disciplinato dal successivo comma, dalla stessa data cessa di avere efficacia l'analogo regolamento adottato con deliberazione consiliare 17 dicembre 1990 n. 497.

NORMA TRANSITORIA

Le istanze volte ad ottenere i benefici disciplinati dal presente regolamento nel corso del secondo semestre dell'anno 1994, ricadono comunque sotto la disciplina del regolamento adottato con la deliberazione consiliare 17 dicembre 1990 n. 497.